



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. n. 158 dell'8 maggio 2018 per l'esercizio della raffineria sita nel comune di Augusta (SR) di Esso Italiana S.r.l., oggi Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., in relazione alla modifica dell'impianto PDU e alla ridefinizione dei parametri della bolla di raffineria. Procedimento ID 84/16064.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto dell'8 maggio 2018, n. 158 con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha riesaminato l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-519 del 16 settembre 2011, per l'esercizio della raffineria di ESSO Italiana S.r.l., oggi Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. sita nel Comune di Augusta (SR);

VISTO il decreto del 26 gennaio 2021, n. 45 di riesame parziale del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 158 dell'8 maggio 2018 per l'esercizio della raffineria di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. sita nel Comune di Augusta, inerente all'adeguamento dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio della raffineria;

VISTO il decreto del 13 giugno 2024, n. 222 di riesame parziale del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 158 dell'8 maggio 2018, per l'esercizio della raffineria di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. sita nel Comune di Augusta, inerente alla gestione dei reflui;

VISTA la nota del 28 marzo 2024, acquisita il 29 marzo 2024 al protocollo n. MASE/60658, con cui Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. ha presentato istanza di modifica dell'AIA in relazione al progetto di efficientamento dell'unità produttiva di deparaffinazione con propano PDU (Propane Dewaxing Unit) appartenente all'impianto denominato LUBE1;

VISTA la nota del 5 aprile 2024 protocollo n. MASE/64487, con cui la Direzione generale valutazioni ambientali (nel seguito Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento di modifica dell'AIA in relazione al progetto di efficientamento dell'unità produttiva PDU appartenente all'impianto LUBE1, identificando il procedimento medesimo con codice ID 84/16064;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore in data 27 maggio 2024, acquisita in data 28 maggio 2024, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/97896;

VISTA la nota del 10 giugno 2024, protocollo n. CIPPC/1043, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/106741, con cui la Commissione istruttoria AIA-IPPC, esprimendosi sulla sostanzialità della modifica dell'AIA presentata dal Gestore, ha evidenziato come la stessa

dovesse essere considerata “riesame per revisione del quadro autorizzativo”, implicando la rivalutazione del quadro prescrittivo per le emissioni in atmosfera associate al nuovo assetto impiantistico ed ha rappresentato la necessità di integrare la tariffa istruttoria versata in coerenza con la procedura di riesame dell’AIA;

VISTA la nota del 12 giugno 2024, protocollo n. CIPPC/1063, acquisita il 13 giugno al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/108810, con cui la Commissione AIA-IPPC ha reso il Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo al procedimento;

VISTA la nota del 14 giugno 2024, protocollo n. MASE/109895, con cui la Direzione generale, con riferimento alla citata nota del 10 giugno 2024 protocollo n. CIPPC/1043 della Commissione istruttoria AIA-IPPC, ha comunicato la necessità di ricondurre il procedimento ID 84/16064 al caso di riesame dell’AIA per la revisione di parte del quadro prescrittivo;

VISTA la nota del 14 giugno 2024, protocollo n. MASE/109940, con cui la Direzione generale ha richiesto al Gestore di integrare l’importo del versamento della tariffa istruttoria, in coerenza con quanto rappresentato dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 10 giugno 2024 protocollo n. CIPPC/1043;

VISTA la nota del 20 giugno 2024, protocollo n. 34336/2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/114123, con cui l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha trasmesso la proposta di Piano di Monitoraggio e controllo (PMC);

VISTA la nota del 26 giugno 2024, protocollo n. MASE/117835, successivamente rettificata con nota del 28 giugno 2024, protocollo n. MASE/120141, con cui la Direzione generale ha convocato per il giorno 9 luglio 2024 la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la conclusione del procedimento ID 84/16064 di riesame parziale dell’AIA per l’esercizio della raffineria di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., sita in Augusta (SR);

VISTA la nota del 3 luglio 2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/123390, trasmessa a tutti i partecipanti con nota del 4 luglio 2024, protocollo n. MASE/123714, con cui il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al PIC e al PMC ed ha inviato la quietanza di pagamento della richiesta integrazione tariffaria;

VISTA la nota del 4 luglio 2024, protocollo n. 37547/2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/124001, trasmessa ai partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 5 luglio 2024, protocollo n. MASE/124758, con la quale ISPRA ha trasmesso il piano di monitoraggio e controllo aggiornato in considerazione delle osservazioni del Gestore;

VISTA la nota dell’8 luglio 2024, protocollo n. CIPPC/1160, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/125893, trasmessa ai partecipanti alla Conferenza di servizi via PEC in data 8 luglio 2024, con la quale la Commissione AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo aggiornato in considerazione delle osservazioni del Gestore;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza di servizi del 9 luglio 2024, trasmesso ai partecipanti con nota del 10 luglio 2024, protocollo n. MASE/127635, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame parziale dell'AIA per l'esercizio della raffineria di Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., sita in Augusta (SR), in relazione alla modifica dell'impianto PDU e alla contestuale ridefinizione dei parametri della "bolla" di raffineria, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota dell'8 luglio 2024, protocollo n. CIPPC/1160, e al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 4 luglio 2024, protocollo n. 37547/2024;

CONSIDERATO che le conclusioni di cui al citato parere istruttorio conclusivo tengono conto, per quanto applicabili, delle disposizioni del citato D.P.C.M. 3 febbraio 2023 e del citato DM 12 settembre 2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 158 dell'8 maggio 2018, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria di Esso

Italiana S.r.l., oggi Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l., sita nel Comune di Augusta (SR), identificata dal codice fiscale 10410680960, con sede legale in via Alessandro Manzoni, 38 – 20121 Milano, è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota dell'8 luglio 2024, protocollo n. CIPPC/1160 e nel piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 4 luglio 2024, protocollo n. 37547/2024, inerenti al riesame parziale dell'AIA per la modifica dell'impianto PDU e la ridefinizione dei parametri della "bolla" di raffineria.

2. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limite del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 158 dell'8 maggio 2018, comprensivo dei relativi allegati, come modificati e integrati dal presente decreto.

3. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4, il Gestore concorda con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento del sistema di monitoraggio e controllo.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.

3. Il presente decreto è trasmesso in copia a Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Siciliana, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Comune di Augusta (SR), al Comune di Melilli (SR), alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

4. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del decreto è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

5. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4.

On. Gilberto Pichetto Fratin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pichetto Fratin', written over the printed name.